



**Tribunale Ordinario di Monza**  
**Sezione Lavoro**

Udienza del 11.3.2008

N. 1061/06 RG

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

**Il Giudice di Monza**

Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

**M. M. B. H.**, rappresentato dall'avv. G. C., presso lo studio del quale in Milano, via  
...*omissis*..., è elettivamente domiciliato;

**RICORRENTE**

contro

**D. L. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata  
dall'avv. M. T., presso lo studio del quale in Desio, via...*omissis*... è elettivamente  
domiciliata;

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive  
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 31 maggio 2006, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la D. L. S.r.l. deducendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal 17 novembre 1998 al 6 giugno 2006, ma di aver ottenuto la regolarizzazione del rapporto solo a far tempo dal 2.11.2000. In merito, precisava di aver prestato attività lavorativa per nove ore al giorno dal lunedì al sabato e di essere sempre stato sottoposto alle direttive o del legale rappresentante della convenuta. Evidenziava inoltre di aver percepito, nel periodo antecedente la formale assunzione, una retribuzione oraria pari a lire 10.000, senza ricevere alcunché a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività, permessi e TFR.

Concludeva pertanto chiedendo al Giudice di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta anche nel periodo 17.11.1998/1.11.2000, con diritto all'inquadramento nel 1° livello del CCNL Artigiani Edili e al pagamento della somma di euro 19454,89 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di differenze retributive, nonché di condannare la convenuta al versamento all'INPS dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al suddetto rapporto di lavoro, con vittoria di spese.

La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata il 22.11.2006, con la quale contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto; in particolare, evidenziava di essersi in effetti attivata, tramite il legale rappresentante D. L. \_\_\_\_\_ per far ottenere il permesso di soggiorno al ricorrente nel mese di novembre 1998 e di avere seguito tutto il complesso iter burocratico per regolarizzarne la posizione lavorativa e farne cessare lo stato di clandestinità sul territorio italiano, tra l'altro stipulando un contratto di lavoro subordinato; precisava, inoltre, che il ricorrente aveva effettuato nel suddetto periodo, in attesa di poter essere assunto, alcuni lavori di pulizia, ma che in prossimità delle festività natalizie del 1998 gli comunicava di aver deciso di tornare in Tunisia; solo verso la fine del mese di ottobre 2000, il ricorrente si ripresentava presso la sede della convenuta riferendo al titolare della stessa di aver bisogno di lavorare e veniva quindi formalmente

assunto, in data 2.11.2000, con contratto a termine, in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La causa veniva istruita con l'escussione di tre testimoni e all'udienza dell'11 marzo 2008 veniva discussa e decisa come in dispositivo.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è risultato infondato e deve quindi essere rigettato.

Le testimonianze raccolte, valutate unitamente ad alcune lacune e incongruenze risultanti dal ricorso introduttivo, non consentono di ritenere provato che M. M. B. H. abbia effettivamente prestato continuativamente attività lavorativa per la società convenuta nel periodo antecedente la regolare assunzione.

Se infatti, per un verso, il teste B. M. (connazionale e amico del ricorrente) ha fornito una versione dei fatti assolutamente coincidente con quella risultante dal ricorso (tra l'altro arricchita di alcuni particolari), per altro verso, la teste C. M. (dipendente della D. L. S.r.l.) ha escluso che il ricorrente abbia lavorato per la convenuta prima della sua formale assunzione (se non nei limiti dei lavori di pulizia di cui anche nella memoria di costituzione), dichiarando di ricordare che il M. si era presentato in azienda per chiedere un lavoro e che lei stessa si era preoccupata di predisporre le pratiche amministrative per la richiesta del permesso di soggiorno, nonché di preparare il contratto di assunzione, che non veniva tuttavia mai ritirato dal ricorrente, il quale una volta ottenuto il suddetto permesso, non si presentava più in azienda fino all'ottobre 2000.

A fronte di tali dichiarazioni radicalmente discordanti – chiarito che l'ulteriore teste sentito non ha riferito circostanze utili ai fini del presente giudizio – , si ritiene di evidenziare alcuni dati che portano a dare maggiore credito alla teste C..

In primo luogo, essendo incontestato e comunque documentalmente provato che la convenuta si è prodigata per far ottenere al ricorrente il permesso di soggiorno, tra l'altro dichiarando formalmente la propria disponibilità all'assunzione, appare inverosimile che la stessa si sia poi sottratta alla formalizzazione del rapporto di lavoro, con ciò esponendosi al rischio, particolarmente elevato alla luce della denuncia preventiva alle autorità di tale rapporto, di vedersi contestare violazioni in materia sia contributiva sia fiscale.

In quest'ottica, non risulta invece priva di logica la condotta del ricorrente, il quale, una volta ottenuto il permesso di soggiorno ed essersi quindi garantito la

possibilità di un rientro in Italia non da clandestino, ha lasciato il territorio dello Stato per far fronte a problemi familiari presso il paese di provenienza.

Nel medesimo senso, si evidenzia che il ricorrente, pur sostenendo di aver lavorato continuativamente presso la convenuta dal 1998 al 2003, non si è dimostrato in grado né di dare una descrizione precisa e caratterizzante delle mansioni svolte nel primo periodo né di indicare testimoni in grado di riferirne la effettiva presenza alle dipendenze della impresa convenuta. Tale circostanza assume un rilievo ancora maggiore alla luce delle bolle di consegna e della documentazione prodotta dal M. successivamente al deposito del ricorso, dalla quale risulterebbe la firma di quest'ultimo in date incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta. Le suddette bolle e documenti di trasporto, al di là del fatto che alcune di esse sono prodotte solo in fotocopia e che, quanto agli originali, la D.L. S.r.l. ne ha indicato la reperibilità in magazzino anche dopo diverso tempo dalla consegna, recano infatti i nominativi (più volte ricorrenti) delle imprese clienti della convenuta, dai quali ben potevano essere ricavate le necessarie indicazioni per la deduzione di prova testimoniale.

Per contro, risulta credibile la circostanza poco sopra accennata della possibilità di reperire nel magazzino aziendale bolle e documenti di trasporto, anche non sottoscritti per ricevuta, in ragione della riferita prassi dei trasportatori di non attendere l'arrivo degli incaricati della impresa cessionaria della merce, ma di lasciare la stessa presso i vari cantieri unitamente alle bolle senza richiedere ricevuta.

Ancora, considerato che l'onere della prova grava, in punto di dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sul ricorrente, si evidenzia che quest'ultimo non è stato neppure in grado di dimostrare (eventualmente tramite i timbri apposti sul passaporto) di essersi allontanato dall'Italia solo per brevi periodi nei circa due anni trascorsi tra il novembre 1998 e il novembre 2000.

Infine, passando alla valutazione della attendibilità intrinseca delle due deposizioni raccolte, si osserva che mentre la teste C. ha reso dichiarazioni disinteressate non preoccupandosi di ammettere circostanze anche apparentemente favorevoli al ricorrente (si veda per esempio quanto riferito in ordine alla prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente nelle more del rilascio del permesso di soggiorno), il \_\_\_\_\_ ha inteso confermare le circostanze dedotte in ricorso, peraltro rendendo dichiarazioni confuse e contraddittorie: per esempio, ha infatti in

un primo tempo dichiarato di aver frequentato il ricorrente fin dal 1998, mentre successivamente ha quantificato in un anno e mezzo il periodo di frequentazione di quest'ultimo, facendo decorrere a ritroso tale periodo dalla fine del 2002.

Per quanto sin qui osservato, si ritiene che il ricorrente non abbia adeguatamente e compiutamente provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta anche antecedentemente la formale assunzione.

Analogamente, quanto al periodo di circa un mese tra novembre e dicembre 1998, rispetto al quale la stessa convenuta ammette che il ricorrente ha prestato alcune giornate di attività lavorativa, si ritiene che di tale attività non sia stata adeguatamente provata la natura subordinata, mancando qualsiasi indicazione sui tempi, sulle modalità e sulla continuità della stessa.

Da ciò deriva che le domande formulate dal ricorrente con riguardo al periodo novembre 1998/ottobre 2000 devono essere integralmente respinte, ivi compresa quella relativa all'integrazione del TFR.

Passando, infine, alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive per ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo di regolare assunzione, ci si limita ad evidenziare che di tali ore di lavoro straordinario non è stata fornita alcuna prova.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato.

Ragioni di equità impongono tuttavia la integrale compensazione delle spese di lite.

#### **PQM**

Visto l'art. 429 cpc,

Il giudice, definitivamente pronunciando così provvede:

rigetta il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Monza l'11 marzo 2008

Il Giudice